



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

Roma, 13 Dicembre 2013

CIRCOLARE N. 467

Q. 19.01.07/17

Al Segretariato generale
A tutte le Direzioni generali
A tutte le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
A tutti gli Istituti dotati di autonomia speciale
A tutti gli Istituti centrali e periferici
All'Assessorato dei beni culturali e della pubblica istruzione della Regione Siciliana
Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta

LORO SEDI

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Ministro
All'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

LORO SEDI

Oggetto: Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2014-2016. Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2014 - Articolo 128, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 83, legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e s.m.i. concernente l'utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Annualità 2014;

Programmazione degli interventi finanziari del Ministero, a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice. Compilazione delle schede "N". Annualità 2014.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 2014-2016
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2014.

In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione ed alla luce dei principi e delle norme approvate dal Codice dei contratti pubblici(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni), l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi a principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza secondo procedure di affidamento improntate a rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello della pubblicità (articolo 2, comma 1, del Codice dei contratti pubblici). Uno dei principi fondamentali ribaditi dal suddetto Codice, per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, è quello introdotto dal Titolo III, Capo I, che sancisce l'obbligatorietà della programmazione, enunciata nel relativo articolo 128, che si ricollega all'esigenza della trasparenza, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, ovvero di determinare le opere pubbliche che possono essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si fonda sulla valutazione dei costi e dei benefici.

L'attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (articolo 128, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni).

PROGRAMMAZIONE FINANZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 83, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 - ANNUALITÀ 2014.

L'articolo 3 comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" ha introdotto una forma di finanziamento che, mentre dispone l'istituzione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, stabilisce anche che una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione di tale gioco, in misura non superiore a 300 miliardi di lire annui, sia - con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni e le attività culturali da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno - attribuita al Ministero "per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari".

La successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" mediante l'articolo 24, comma 30, ha precisato che gli utili erariali del gioco del lotto destinati al Ministero dovessero essere assegnati all'inizio di ciascun anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente.

Un primo ampliamento dell'area degli interventi finanziabili con i fondi del lotto è stato introdotto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 29 "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali" che mediante l'art. 5, comma 9 ha infatti aggiunto alle finalità indicate dal



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

succitato articolo 3 comma 83 della legge n. 662/1996 anche "gli interventi di restauro paesaggistico", al quale è seguito un secondo ampliamento mediante l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2003, n. 310, "Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede a Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali" che ha esteso gli interventi finanziabili alle attività culturali.

L'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008, ed in particolare dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, ha comportato la diminuzione e soprattutto l'incertezza, in un orizzonte temporale pluriennale, nella quantificazione delle risorse programmabili; per questo il Ministero per i beni e le attività culturali, a partire dal 2010 adotta il metodo della programmazione annuale confermando comunque i principi ed i criteri alla base dell'attività di programmazione dei suddetti fondi, che di seguito si richiamano.

A) CRITERI E PRIORITA'

A1) ORDINE DI PRIORITÀ

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità nelle tipologie d'intervento che rispetti **quelle di cui all'articolo 128, comma 3, del Codice dei contratti pubblici** di seguito indicate:

- lavori di manutenzione (con distinzione tra ordinaria e straordinaria);
- recupero del patrimonio esistente;
- completamento dei lavori già iniziati;
- progetti esecutivi già approvati;
- interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

altre priorità di cui tener conto sono:

- potenziamento della messa in sicurezza, la conservazione ed il restauro dei beni culturali, con particolare riguardo a quelli colpiti da calamità naturali;
- miglioramento dei livelli di sicurezza dei complessi monumentali e delle aree archeologiche;
- incentivazione delle azioni di tutela del paesaggio con particolare riguardo agli interventi di recupero delle aree paesaggistiche degradate;
- rendere operativa l'archeologia preventiva.
- rafforzare l'attività di prevenzione, vigilanza e ispezione sui beni culturali.

Con riferimento alle priorità di cui sopra, si sottolinea comunque la necessità, nell'individuazione degli obiettivi dell'annualità, di essere coerenti con quanto proposto nella



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

programmazione triennale 2013-2015, riproponendo i lavori non conclusi, nella logica della triennialità del piano di spesa, utilizzando la stessa descrizione dell'intervento e lo stesso oggetto; al riguardo si rappresenta la necessità di motivare adeguatamente qualsiasi difformità rispetto alla programmazione triennale sopra richiamata.

Inoltre, posta l'assoluta esigenza dell'Amministrazione di garantire, oltre alla correttezza delle procedure anche la **tempestività della spesa**, ferma la documentazione richiesta dalla normativa in vigore, si conferma il criterio adottato di dare priorità agli interventi per i quali la disponibilità già esistente di progettazione definitiva o esecutiva ne assicura l'immediata cantierabilità.

A tal proposito, per il risparmio dei costi, si invitano gli Istituti e le Direzioni regionali a valorizzare al massimo le professionalità interne, ai fini della realizzazione dei diversi gradi di progettazione.

A2) PREVENZIONE RISCHIO SISMICO

La prevenzione e protezione del patrimonio culturale dal rischio sismico è un obiettivo prioritario dell'Amministrazione.

A tal riguardo si ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 ha predisposto che *"è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ... , sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2"*.

Successivamente nell'allegato B del D.P.C.M. n. 3431/2003 sono stati inclusi tra gli immobili di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso gli "edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese)".

Com'è noto, il termine per effettuare le verifiche sismiche da parte degli enti proprietari di beni appartenenti al patrimonio culturale è scaduto il 31.12.2010. A tal riguardo si rammenta la Circolare della P.C.M. - Dipartimento della protezione Civile - Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico n. 31471 del 21.04.2010 sullo stato delle verifiche sismiche cui hanno fatto seguito le Circolari del Segretariato Generale n. 10/2010, 2/2011, 9/2011, 10/2011 e 13/2011.

Tenuto conto degli obblighi sopra richiamati, le Direzioni Regionali, in sede di elaborazione delle proposte di programma LL.PP. avranno cura di dare priorità agli interventi individuati nella verifica di vulnerabilità sismica eventualmente già effettuata; in ogni caso sarà necessario assicurare che nel quadro economico degli interventi previsti sia accantonata una quota per consentire la realizzazione, qualora mancante, della verifica di vulnerabilità sismica, almeno di livello LV1.

Gli elaborati di verifica dovranno fornire una conoscenza compiuta dello stato di fatto e del livello di sicurezza attuale degli immobili e delineare le eventuali ipotesi di intervento per il



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

raggiungimento di un idoneo livello di sicurezza strutturale attraverso il ricorso a tecniche e tecnologie compatibili con le esigenze di tutela e conservazione. Si richiamano a tal proposito le "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni" quale fondamentale documento di riferimento per le verifiche di vulnerabilità sismica nell'ambito dei beni culturali. Le suddette Linee guida, elaborate dal MiBAC di concerto con la Protezione Civile sono state diramate con la Circolare del Segretario generale n. 26 del 2 dicembre 2010 e sono state poi adottate con Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 (G.U. n.47 del 26 febbraio 2011, Supplemento ordinario n.54) al fine di dare formalmente seguito all'allineamento della precedente Direttiva 12 ottobre 2007 alle NTC2008.

Si ricorda che sul sito www.benitutelati.it è disponibile un applicativo specifico per la "Valutazione del Rischio Sismico". Tale modulo permette di effettuare il primo livello di verifica previsto dalla Direttiva (LV1) secondo l'approccio metodologico riportato nelle citate linee guida.

A3) PREVENZIONE RISCHIO INCENDI

La prevenzione e protezione del patrimonio culturale dal rischio incendio è un ulteriore obiettivo prioritario dell'Amministrazione. A tal proposito gli adempimenti relativi all'autorizzazione ai fini antincendio (ex certificato di prevenzione incendi) costituiscono un obbligo, disciplinato dalla nuova norma in materia, il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 recante: *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* che prevede, fra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco:

- 34. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi superiori a 50 kN
- 41. Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive
- 48. Centrali termoelettriche, impianti di trasformazione di energia elettrica con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 0.5 m3
- 49. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
- 71. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
- 72. Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, **nonché qualsiasi altra attività soggetta a specifica autorizzazione antincendio.**
- 74. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

Gli Uffici competenti, in sede di elaborazione delle proposte di programma LL.PP., avranno cura pertanto di dare altresì priorità agli interventi finalizzati all'attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011, anche in considerazione che tale obbligo trova



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

ulteriore rafforzamento nell'attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

A4) ULTERIORI TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio, nei musei, archivi e biblioteche;
2. Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dei costi di gestione;
3. Interventi volti a migliorare la fruizione del patrimonio culturale;
4. Interventi volti alla valorizzazione, anche attraverso il miglioramento della qualità dell'offerta e dei servizi, dei musei, delle aree archeologiche, delle biblioteche, archivi nonché dei luoghi d'arte presenti su tutto il territorio nazionale ancora poco conosciuti dal grande pubblico;
5. interventi atti a favorire l'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità;
6. Interventi volti alla conservazione e fruizione *on line* del patrimonio culturale.

Relativamente agli Enti ecclesiastici, si richiamano le disposizioni dell'articolo 9 del Codice dei beni culturali, recante "*Beni culturali di interesse religioso*", e del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, (in particolare art.1 commi 4, 5, e 6) con il quale si dà piena ed intera esecuzione all'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti ed istituzioni ecclesiastiche dalle Intese del 18 aprile 2000 e del 26 gennaio 2005 fra il Ministro e il Presidente della C.E.I.

Con riferimento alla "Programmazione Lotto" si specificano i seguenti ulteriori criteri:

1. inserimento di progetti che prioritariamente dispongano già della progettazione esecutiva o per i quali quest'ultima sia in fase di completamento;
2. promozione di interventi non soltanto sulla proprietà statale ma sull'intero patrimonio culturale pubblico del Paese, con particolare riguardo al patrimonio di proprietà degli enti locali e degli enti ecclesiastici privilegiando ed incentivando forme di partenariato e di cofinanziamento, anche a valere su fondi comunitari, attraverso la stipula di appositi atti di concertazione;
3. possibilità di includere nell'elenco degli interventi da inserire nella programmazione i progetti integrati per la realizzazione di modelli di gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

A5) ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 203 dell'articolo 2, istituisce l'Intesa Istituzionale di Programma (IIP)¹ quale strumento di programmazione negoziata attraverso cui ogni Regione, o Provincia autonoma, concorda con il governo centrale le scelte strategiche, le linee programmatiche, i settori, tra i quali quello relativo alle risorse culturali e, per il turismo, ai sistemi locali di sviluppo, e gli interventi prioritari per lo sviluppo del territorio regionale.

Per ciascun settore d'intervento l'Intesa Istituzionale di Programma prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro (APQ)², strumento attuativo attraverso il quale i sottoscrittori (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazioni centrali competenti per settore e Regioni) definiscono il quadro delle attività e degli interventi da realizzare, individuano la necessaria copertura finanziaria distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento, fissano le procedure del monitoraggio degli interventi e della verifica dei risultati.

Pertanto, le proposte di programma pluriennale ed annuale dei lavori pubblici dovranno essere elaborate anche tenendo conto delle linee programmatiche e degli interventi individuati negli APQ ed eventuali successivi atti integrativi già stipulati, nonché coerentemente con le iniziative attuate nel territorio regionale dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e da altri possibili soggetti pubblici e privati.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di tutela e valorizzazione, occorrerà, quindi, per una corretta attuazione delle norme contenute nel Titolo V della Costituzione, privilegiare al massimo le forme di cooperazione con Regioni ed Enti locali, armonizzando e coordinando, nel territorio regionale, le attività già in corso o quelle da individuare per la stipula di successivi Accordi, anche considerando quanto stabilito dalla delibera 21 dicembre 2007 n. 166 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) relativa alla programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, nella quale gli APQ Stato-Regione e Interregionali sono annoverati tra gli strumenti di attuazione in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (risorse della politica regionale comunitaria, nazionale o ordinaria), la migliore realizzazione dei necessari livelli di cooperazione interistituzionale.

¹ Per «Intesa istituzionale di programma», si intende l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.

² Per «Accordo di programma quadro», si intende l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

A6) SPONSORIZZAZIONI

L'articolo 199 bis del decreto legislativo n. 163/2006 prevede che *“le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.*

A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione”.

In attuazione dell'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato emanato il **D.M. 19 dicembre 2012** *“Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”,* che *“ reca pertanto l'elaborazione delle disposizioni finalizzate ad orientare l'azione degli uffici nell'applicazione del complesso quadro normativo attualmente vigente in materia di sponsorizzazioni di beni culturali”.*

Nell'invitare alla lettura completa dei contenuti del citato decreto ministeriale, si raccomanda in questa sede la massima attenzione rispetto a quanto evidenziato in particolare al punto **II.1**, relativamente al *“Principio della programmazione”*, laddove vengono esplicitate le modalità di assolvimento degli obblighi di cui al citato articolo 199-bis del decreto legislativo n. 163/2006, mediante gli schemi tipo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011.

Gli Uffici competenti vorranno inoltre compilare la **scheda “S”** indicando tutti gli interventi che potranno essere oggetto di sponsorizzazione.

Con esclusivo riferimento alla programmazione triennale dei lavori pubblici, non dovranno essere inseriti i progetti di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che saranno finanziati a valere sul capitolo 1321, oggetto di ulteriore apposita circolare.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

B) INTERVENTI URGENTI ED IMPREVISTI – UTILIZZO ECONOMIE E RIBASSI D'ASTA

Interventi urgenti

Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione al programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale (articolo 128, comma 5, del Codice dei contratti pubblici).

Pertanto, quando sia indispensabile ed urgente provvedere ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esecuzione di lavori **di pronto intervento**, non inseriti nell'ambito dell'elenco annuale approvato, i soprintendenti dovranno trasmettere alla competente Direzione regionale, il verbale di somma urgenza e d'inizio lavori, nonché copia dell'atto con il quale vengono affidati i lavori stessi sotto la propria responsabilità avendo cura di evidenziare se trattasi di bene statale o non statale, al fine di una corretta imputazione della spesa. Con riferimento a quanto previsto dalla Circolare prot. n. 15910 del 16 ottobre 2001 dell'Ufficio di Gabinetto – Osservatorio, i **Direttori regionali** possono autorizzare l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta per far fronte alla copertura delle esigenze finanziarie relative ad interventi urgenti, (dandone comunicazione alla scrivente Direzione generale nonché a quella competente per settore) realizzati ai sensi della legge n. 44/1975, entro l'importo di € 25.823,00, limitando, in tal modo, per quanto possibile, l'utilizzo dei fondi di riserva.

Nel caso, invece, che i **lavori urgenti** richiedano finanziamenti superiori all'importo di € 25.823,00, attuabili ai sensi della predetta legge n. 44/1975, e nel limite di € 300.000,00 (articolo 204, comma 4, del Codice dei contratti pubblici) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, di cui agli articoli 175 e 176 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il responsabile del procedimento o il tecnico, che si reca prima sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175, l'immediata esecuzione dei lavori. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori essi compilano una perizia giustificativa degli stessi, e la trasmettono, per l'autorizzazione dei lavori e la copertura della spesa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla competente Direzione regionale.

La Direzione regionale competente provvederà:

- 1) In presenza di economie o ribassi d'asta disponibili e utilizzabili ai sensi della circolare n. 38/2013 del Segretariato generale, ad avviare la procedura di rimodulazione per il loro utilizzo, su proposta dell'Ufficio che ha assunto le relative obbligazioni giuridiche;
- 2) In assenza di economie o ribassi d'asta, ad avviare la rimodulazione del piano di spesa già approvato, sempre nell'ambito del budget attribuito all'Ufficio che ha assunto le relative obbligazioni giuridiche, oppure a richiedere la copertura finanziaria alla scrivente Direzione generale (qualora vi sia disponibilità), o, in alternativa, ad inserire, nell'ambito della definizione dell'elenco degli interventi dell'anno successivo, le richieste a completa copertura delle esigenze finanziarie.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

Interventi non urgenti

In relazione all'utilizzo di economie e ribassi d'asta **non riferito ad interventi urgenti**, tenendo sempre conto di quanto disposto dalla citata circolare n. 38/2013 del Segretariato generale, si formulano le seguenti precisazioni, :

- 1) **Utilizzo di economie e ribassi d'asta sullo stesso oggetto e per la stessa tipologia* di lavori, entro l'importo di € 25.823,00.**

Si conferma la competenza dei Direttori Regionali ad autorizzarne l'uso, informando contestualmente questa Direzione Generale e quella competente per settore.

- 2) **Utilizzo di economie e ribassi d'asta sullo stesso oggetto e per la stessa tipologia* di lavori, oltre l'importo di € 25.823,00.**

I Direttori regionali inoltreranno la richiesta, corredata dalla relativa documentazione, alla Direzione generale competente per settore e, per conoscenza, alla scrivente Direzione;

il Direttore generale competente per settore autorizzerà pertanto l'utilizzo delle economie e dei ribassi, informando contestualmente questa Direzione generale.

- 3) **Utilizzo di economie e ribassi d'asta su altro oggetto o sullo stesso, ma per differenti tipologie* di lavori e/o importo superiore a quello originariamente previsto.**

In questi casi è **sempre** necessario avviare la procedura di **rimodulazione**. Pertanto, come specificato con circolare n. 3/2009, i Direttori regionali inoltreranno la richiesta, corredata dalla relativa documentazione, ai Comitati tecnico – scientifici, per il tramite delle competenti Direzioni Generali, e, per conoscenza, anche alla scrivente Direzione generale. Una volta espresso il parere, da parte del Comitato tecnico-scientifico, sarà cura della Direzione generale competente trasmetterlo, assieme alla documentazione relativa, a questa Direzione generale per la definizione della pratica.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge n. 91/2013, il parere di cui sopra sarà espresso dalla Direzione generale competente.

Si ricorda che per l'utilizzo delle economie e dei ribassi d'asta relativi ad interventi finanziati mediante leggi speciali si rinvia alla disciplina specifica cui il finanziamento afferisce.

* Per le varie tipologie dei lavori si fa riferimento alla Tab. 1 – Tipologie, allegata al D.M. 9 giugno 2005 "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici".



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

C) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL MINISTERO A FAVORE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DEL BENE CULTURALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, 35 E 36 DEL CODICE. COMPILAZIONE DELLE SCHEDE "N".

L'articolo 1, comma 26 ter, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari, sia sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Pertanto, come chiarito con circolare n. 360/2012 di questa Direzione generale, a partire dal 15 agosto 2012, non è più possibile rilasciare le "dichiarazioni di ammissibilità" ai contributi di cui ai citati articoli 35 e 37, da parte degli Uffici competenti, neanche in relazione ad istanze pervenute al protocollo dei suddetti uffici in data antecedente al 15 agosto 2012, ed eventuali provvedimenti già adottati a partire dalla suddetta data devono ritenersi **nulli**, dandone opportuna comunicazione ai diretti interessati.

Viceversa tutti gli interventi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità entro il 14 agosto 2012, saranno finanziati nei tempi consentiti dalle risorse disponibili.

Nei casi eventuali in cui non sia stata ancora determinata la percentuale del contributo si ricorda che il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dagli aventi diritto per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere fino al suo intero ammontare.

Per la determinazione della percentuale del contributo, si tiene conto dello stato di conservazione del bene, dell'urgenza dell'intervento e della qualità progettuale dello stesso nonché della presenza di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali e della maggiore o minore fruizione del bene assicurata dal proprietario, possessore o detentore nel previsto atto di convenzione.

Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati possono essere erogati acconti, previa certificazione di collaudo in corso d'opera, ed il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.

Si indicano di seguito i criteri cui gli Uffici in indirizzo dovranno fare riferimento per gli interventi in argomento:

- le percentuali di contribuzione, da definire compatibilmente con le risorse disponibili, devono tener conto del valore storico del bene, dell'urgenza dell'intervento, della titolarità pubblica o privata del bene predetto, della maggiore o minore fruizione assicurata nell'atto di convenzione dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, oltre che, naturalmente, di eventuali ulteriori contributi disponibili per l'intervento in questione;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

- l'accollo per intero da parte dello Stato della spesa necessaria per l'intervento, in conformità alla norma, potrà essere previsto solo per beni di assoluto valore storico-artistico o per straordinarie esigenze di fruizione o godimento pubblico e comunque in presenza di parere favorevole espresso dalla competente Direzione generale;

- per gli interventi di maggiore importo, sin d'ora, dovrà essere prevista, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, l'erogazione a stati di avanzamento o, in presenza di opere concluse e collaudate, la rateizzazione del contributo secondo il prospetto seguente:

fino a € 300.000,00	erogazione per intero
da € 300.001,00 a € 500.000,00	erogazione a due s.a.l. o due rate
oltre € 500.000,00	erogazione a tre s.a.l. o tre rate

- il criterio dell'ordine cronologico in ambito regionale per l'inserimento del contributo nella programmazione continua a costituire rigoroso principio di riferimento per gli Uffici; sono fatte salve situazioni gravi ed eccezionali connesse al rispetto di intese istituzionali di programma o situazioni di eccezionale difficoltà economica del beneficiario da accertare e documentare a cura della Direzione regionale competente.

Con riferimento al regolamento di organizzazione del Ministero, ed in particolare all'articolo 17, il quale, al comma 3, lettera f), stabilisce che il Direttore regionale dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice, si rende necessario, per un'equa ripartizione delle risorse all'uopo disponibili, pianificare anche la spesa relativa all'erogazione dei predetti contributi su base regionale.

A tal fine, le Direzioni regionali faranno pervenire, entro il **31 gennaio 2014** alla Direzione generale competente, per l'espressione del parere di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 e successive modificazioni, ed alla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, l'allegata SCHEDA "N" in formato cartaceo e all'indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, nelle quali saranno elencati in ordine di data di collaudo o di certificazione degli stati di avanzamento dei lavori, i necessari elementi identificativi, riportati nelle predette schede, riguardanti i lavori collaudati o certificati fino alla data del 31 dicembre 2012.

E' appena il caso di sottolineare che dovranno essere riproposti anche eventuali lavori già segnalati nell'ambito di precedenti programmazioni, ma non ancora finanziati, o per i quali sono stati erogati acconti.

Entro il 10 febbraio 2014, i Direttori generali dovranno inviare alla scrivente direzione generale, in formato cartaceo e all'indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it, il parere, per il settore di competenza, relativo alla proposta degli interventi da inserire nel programma annuale;

Il Direttore regionale avrà cura di stipulare accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 38 del Codice



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio II

idonee ad assicurare una reale fruizione del bene in particolare in occasione di eventi istituzionali quali, ad esempio, la Settimana della Cultura, le Giornate Europee del Patrimonio ecc.

Si ricorda che le convenzioni sopra citate dovranno essere sostenute da opportune modalità di comunicazione come il loro inserimento sui siti istituzionali degli Uffici interessati nonché della Direzione Regionale territorialmente competente.

Nel confidare sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite con la presente Circolare, si rimanda all'allegato 1 per quanto riguarda le ulteriori indicazioni procedurali e la relativa tempistica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario GUARANY)

